



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29-10-2013 (punto N 28)

Delibera

N 890

del 29-10-2013

Proponente

CRISTINA SCALETTI

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile PAOLO BONGINI

Estensore SILVANA ADRIANA PANETTA

Oggetto

Circolare in merito all'applicazione dell'articolo 18-septies, comma 1, lettera a), numero 2) della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

Presenti

ENRICO ROSSI

SALVATORE ALLOCCA

ANNA RITA BRAMERINI

ANNA MARSON

CRISTINA SCALETTI

VITTORIO BUGLI

VINCENZO

CECCARELLI

Assenti

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO

STELLA TARGETTI

SIMONCINI

LUIGI MARRONI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Circolare

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1(Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) che riserva agli organi di direzione politica l'emanazione delle decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo applicativo;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Visto, in particolare, l'articolo 18-septies (Requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita) che, al comma 1, lettera a), numero 2), stabilisce i livelli di produzione di energia termica da fonte rinnovabile che devono essere garantiti dalle grandi strutture di vendita;

Ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine all'applicazione della norma sopra citata, al fine di garantirne un'applicazione univoca sul territorio regionale;

Visto il parere positivo del CTD espresso nella seduta del 17 ottobre 2013;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare la circolare (allegato A), parte integrante del presente atto, recante chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 18-septies, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

2. di dare mandato alla Struttura competente di trasmettere copia della circolare di cui all'Allegato A alla presente deliberazione ai Sindaci, all'ANCI, alle Associazioni di categoria e agli altri Enti e Associazioni interessati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
Paolo Bongini

Il Direttore Generale
ALESSANDRO CAVALIERI